

ALLEGATO A)



COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 09 del 29/03/2018

INDICE

Art. 1 – Finalità	pag. 3
Art. 2 – Definizioni	pag. 3
Art. 3 – Aree e periodi per allestimento “Luna Park”	pag. 3
Art. 4 – Aree e periodi per installazioni circhi	pag. 3
Art. 5 – Domande di assegnazione posteggio all’interno di “Luna Park”	pag. 3
Art. 6 – Domande di assegnazione posteggio in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune	pag. 5
Art. 7 – Domande di assegnazione aree per installazione circhi	pag. 5
Art. 8 – Licenza ex articolo 69 TULPS ed autorizzazione per occupazione suolo pubblico	pag. 5
Art. 9 – Prescrizioni	pag. 5
Art. 10 – Sanzioni	pag. 6

ARTICOLO 1

Finalità

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18/03/1968 n. 337 disciplina le modalità di concessione delle aree idonee per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante.

ARTICOLO 2

Definizioni

Sono considerati "spettacoli viaggianti", a norma dell'art. 2 della Legge 18.3.1968 n. 337, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento anche se in maniera stabile.

Sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

ARTICOLO 3

Aree e periodi per allestimento "Luna Park"

Le aree comunali disponibili per la realizzazione di "Luna Park" tradizionali (parchi di divertimento) sono le seguenti:

- Piazza Vaje Camp (più precisamente, area nord-est della medesima);
- Piazza dei Caduti in occasione del Luna Park allestito per la Fiera dei SS. Filippo e Giacomo con decorrenza, di norma, dal 27 aprile.

Eventuali altre aree potranno essere individuate, in base alle esigenze contingenti, con deliberazione della Giunta Comunale. Parimenti, la Giunta Comunale potrà approvare specifiche planimetrie di tutte le aree disponibili.

Le aree suddette vengono riservate alle installazioni delle attività dello spettacolo viaggiante, nei seguenti due periodi:

- a) periodo di aprile/maggio ricomprendente la "Fiera dei SS. Filippo e Giacomo" (1° maggio);
- b) periodo di settembre/ottobre ricomprendente la "Rassegna Ar.Qua.Tra."

Tali periodi verranno esattamente definiti ogni anno con provvedimento sindacale che determina anche gli orari di esercizio di ogni "Luna Park".

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'occupazione dell'area concessa, dal suo uso e dal funzionamento dell'attrazione.

ARTICOLO 4

Aree e periodi per installazione circhi

I circhi sono ammessi all'utilizzazione dell'area appositamente a ciò destinata ovvero Piazza Vaje Camp (più precisamente area nord-est della medesima) per un periodo complessivo, comprensivo delle fasi di allestimento e smontaggio, non superiore a giorni 20.

Per un periodo di almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di "Luna Park", tradizionalmente organizzati sul suolo pubblico del territorio comunale e per tutta la durata del parco di divertimento, è vietata la concessione dell'area pubblica per l'installazione di circhi.

Nel caso di circhi successivi tra loro, la concessione dell'area pubblica per l'installazione del successivo potrà avvenire solo trascorso un periodo di almeno 30 giorni dal termine di installazione del precedente.

ARTICOLO 5

Domande di assegnazione posteggio all'interno di "Luna Park"

La domanda tendente ad ottenere l'emanazione dei provvedimenti necessari allo svolgimento degli spettacoli, redatta in bollo su apposito modello e firmata dai richiedenti in possesso della licenza comunale, dovrà essere presentata:

- entro il mese di gennaio per il periodo di cui alla lettera a) dell'articolo precedente;
- entro il mese di giugno per il periodo di cui alla lettera b) dell'articolo precedente.

L'istanza, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, dovrà contenere:

- gli estremi della licenza;
- le generalità complete del richiedente;
- il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- la residenza od eventuale altro recapito;
- le indicazioni relative alla polizza assicurativa stipulata per la responsabilità civile verso terzi;
- le indicazioni relative all'iscrizione presso la competente CCIAA;
- le indicazioni relative ai requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/31;
- la relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri attestante la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno;
- la relazione redatta da tecnico esperto di rispondenza delle attrezzature da trattenimento impiegate alle regole tecniche di sicurezza (per il circo equestre);
- la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle attrazioni, redatta ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 19.08.96;
- l'area ed il periodo di svolgimento degli spettacoli;
- il tipo, le caratteristiche e la misura di ingombro dell'attrazione, il numero dei carri e delle abitazioni, nonché il periodo e l'area nell'ambito della quale i veicoli adibiti ad abitazione si richiede vengano collocati.

Il periodo di concessione coincide obbligatoriamente con l'intero periodo di durata del "Luna Park", fissato con provvedimento sindacale. Eccettuate le ipotesi di forza maggiore, a carico del titolare che abbandoni la manifestazione prima dello scadere del periodo obbligatorio, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 28 del presente Regolamento, sarà applicata la sanzione dell'esclusione definitiva dalle assegnazioni per gli anni successivi con riferimento a tutti i "Luna Park" realizzati dal Comune e conseguente divieto di rilascio di autorizzazione ad occupare tale area per il futuro.

Analogamente si procederà nei confronti di chi, regolarmente autorizzato per uno dei periodi di allestimento del "Luna Park", non installi la propria attrazione di spettacolo viaggiante.

Durante i periodi di funzionamento del "Luna Park" potranno essere rilasciate licenze ex art. 69 T.U.L.P.S. per l'esclusiva installazione su aree private di attrazioni di tipologia non esistente all'interno del parco divertimenti.

Le domande verranno esaminate dal Servizio Polizia Municipale con esclusivo riguardo al rilascio del parere propedeutico all'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale dell'Ente. Tale parere dev'essere reso entro quindici giorni e, nel medesimo termine, comunicato al Servizio Finanziario ed al Servizio Sviluppo Economico, per l'immediato prosieguo dei relativi provvedimenti di competenza.

L'organico viene definito in relazione alla disponibilità delle aree per il periodo richiesto, nell'ambito delle quali dovrà garantirsi la possibilità di accesso dei mezzi di soccorso sino in prossimità delle singole attrazioni.

Per il solo periodo di cui alla lettera a) dell'articolo 4, viene riservato uno spazio non superiore a metri quadrati 40 per servizi complementari a titolari di autorizzazione alla vendita di alimenti e bevande su aree pubbliche. Dovrà garantirsi la possibilità di accesso dei mezzi di soccorso sino in prossimità del suddetto servizio complementare.

L'organico complessivo viene definito seguendo il criterio della maggiore anzianità di presenza riferita alla ditta con la stessa attrazione/servizio complementare per lo stesso periodo annuale, intendendo cumulabili anche i periodi di assenze giustificate e documentate per malattia o causa di forza maggiore.

Per i nuovi inserimenti dovuti a rinunce o alla presenza di spazi non utilizzati, le autorizzazioni verranno rilasciate con il criterio di priorità riferito all'anzianità di domanda con la medesima attrazione; in caso di parità dei suddetti requisiti si avrà riguardo alla data in cui le istanze sono pervenute al protocollo dell'ente.

Le domande presentate oltre i termini sopra indicati e le domande incomplete o non integrate, qualora richiesto, saranno archiviate.

Il mancato pagamento di quanto dovuto per l'occupazione dell'area comporterà la revoca dell'autorizzazione ad occupare il suolo, nonché l'esclusione dall'organico del "Luna Park, con conseguente divieto definitivo di rilascio di autorizzazione ad occupare tale area per il futuro.

ARTICOLO 6

Domande di assegnazione posteggio in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune

Gli esercenti attività di spettacolo viaggiante possono presentare domanda di assegnazione posteggio in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune, qualora siano previsti spazi dedicati alle singole tipologie di attrazioni riconosciute pertinenti e, quindi, ammissibili.

Le domande devono pervenire non oltre il 30° giorno antecedente la data di svolgimento della manifestazione.

Le domande pervenute oltre il termine suddetto e le domande incomplete o non integrate, qualora richiesto, saranno archiviate.

Le domande verranno esaminate dal Servizio Polizia Municipale con esclusivo riguardo al rilascio del parere propedeutico all'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale dell'Ente. Tale parere dev'essere reso entro cinque giorni e, nel medesimo termine, comunicato al Servizio Finanziario ed al Servizio Sviluppo Economico, per l'immediato prosieguo dei relativi provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 7

Domande di assegnazione aree per installazione circhi

Le domande devono pervenire non oltre il 30° giorno antecedente la data in cui s'intende iniziare l'attività circense.

Le domande pervenute oltre il termine suddetto e le domande incomplete o non integrate, qualora richiesto, saranno archiviate.

Le domande verranno esaminate dal Servizio Polizia Municipale con esclusivo riguardo al rilascio del parere propedeutico all'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale dell'Ente. Tale parere dev'essere reso entro cinque giorni e, nel medesimo termine, comunicato al Servizio Finanziario ed al Servizio Sviluppo Economico, per l'immediato prosieguo dei relativi provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 8

Licenza ex articolo 69 T.U.L.P.S. ed autorizzazione per occupazione suolo pubblico

La licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. viene rilasciata dal Servizio Sviluppo Economico mentre l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico viene rilasciata dal Servizio Finanziario, previo parere, in entrambi i casi, del Servizio Polizia Municipale, rilasciato osservando le modalità di cui all'articolo 4.

Il mancato pagamento preventivo di quanto dovuto per l'occupazione dell'area inibirà il rilascio dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

ARTICOLO 9

Prescrizioni

Allo scadere del termine indicato di volta in volta nell'autorizzazione rilasciata, il titolare dell'attività dispone di 24 ore di tempo per lo sgombero dell'area che dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulizia.

L'occupazione del suolo dovrà avvenire sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nella relativa autorizzazione.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporteranno l'esclusione definitiva dalle assegnazioni per gli anni successivi con riferimento a tutti i "Luna Park" realizzati dal Comune e conseguente divieto di rilascio di autorizzazione ad occupare tale area per il futuro.

ARTICOLO 10

Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, ferme restando le sanzioni accessorie sopra previste, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000. Nel caso di occupazione abusiva o di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, potranno essere applicate in concorso alle suddette anche le sanzioni previste dalle disposizioni contenute nell'articolo 20 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992.